



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

SETTORE RISORSE EUROPEE E NAZIONALI

POR Calabria FESR 2007/2013 Asse VIII Città

PROCEDURA APERTA

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI INDAGINE, CAMPIONAMENTO ED ANALISI FINALIZZATI ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO RELATIVI ALL' AREA UBICATA NELLA ZONA STADIO A VALLE EX PROPRIETÀ FF.SS.

Codice identificativo della Gara (CIG):2900167D81

CAPITOLATO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1.1 Il presente capitolato disciplina l'affidamento del servizio di attività di indagine, campionamento ed analisi finalizzata alla definizione dello stato ambientale del suolo e del sottosuolo relativi all'area di circa 26.000 mq. ubicata nella zona Stadio a valle ex proprietà FF.SS. nel Comune di Reggio Calabria. Sul sito in oggetto veniva svolta, nel passato, un'attività industriale per la produzione delle traversine in legno utilizzate nella costruzione della rete ferroviaria. Sul sito esistono diversi edifici, oggi in disuso, una cisterna, diverse condotte interrato e vari binari. La localizzazione dei manufatti e delle attrezzature fanno presupporre la presenza di una zona utilizzata per la produzione e ed il trattamento delle traversine con sostanze chimiche impregnanti ed un'altra zona limitrofa adibita per lo stoccaggio delle traversine. L'intervento di "Bonifica e riqualificazione dell'area ubicata nella zona stadio a valle ex FF.SS." che l'Amministrazione ha inteso di realizzare nell'area richiede, tenuto conto dell'attività industriale svolta sul sito nel passato, una campagna di indagini in situ e prove di laboratorio, per caratterizzare il sito e per rilevare l'eventuale presenza di probabili sostanze inquinanti legata all'uso di sostanze chimiche. L'attività di caratterizzazione del sito è necessaria e propedeutica ad un'eventuale attività di bonifica.

L'ubicazione dei sondaggi è stata predisposta considerando la zona circostante il forno in cui venivano trattate ed essiccate le traversine come parte in cui si potrebbe rinvenire un maggior grado di inquinamento a causa dello sgocciolamento degli impregnanti utilizzati nelle lavorazioni, mentre le fasce laterali venivano utilizzate soltanto per l'essiccazione e quindi probabilmente meno inquinate.

ART. 2 – CARATTERISTICHE E CONTENUTO DEL SERVIZIO

2.1 Obiettivi

Obiettivi generali delle attività di indagine sono:

- definizione puntuale delle fonti di contaminazione
- quantificazione delle concentrazioni di inquinanti nelle diverse componenti ambientali
- determinazione spaziale dell'area inquinata.
- proposta di bonifica

2.2 Attività

La procedura da seguire nell'attività di indagine è la seguente:

a) pianificazione ed esecuzione di studi preliminari attraverso:

- la raccolta di informazioni dettagliate riguardanti il sito, con l'obiettivo principale del riconoscimento della situazione di inquinamento mediante:
- la raccolta dei dati relativi alle caratteristiche geomorfologiche ed ambientali del sito in questione;
- l'identificazione di tutte le attività antropiche che si sono svolte nel sito, (tipo e durata dell'attività industriale), con particolare attenzione a quelle inquinanti;
- l'identificazione di tutte le sostanze e prodotti che sono circolati e/o lavorati, stoccati nel sito e loro prevedibile localizzazione (collocazione delle linee produttive, stoccaggi, collocazione dei serbatoi, reti fognarie, ecc.);
- l'identificazione delle vie di migrazione degli inquinanti;
- la valutazione della vulnerabilità dell'ambiente naturale circostante il sito, per un intorno significativo;
- la definizione delle interazioni tra il sito e le diverse componenti ambientali;

b) esecuzione di indagini di campo e analisi di laboratorio:

c) elaborazione ed interpretazione di dati e definizione dello stato di qualità del sito e del rischio ad esso associato.

Le indagini previste consistono nell'esecuzione di:

- n. 18 sondaggi fino alla profondità di 10 m dal p.c. con il prelievo di n. 3 campioni per ogni sondaggio al fine di poter analizzare il terreno alle diverse profondità.
- n. 3 piezometri per il costante monitoraggio dell'andamento della falda e con il relativo prelievo di campioni di acqua da analizzare per valutare un suo probabile inquinamento.

Tutti i campioni di terreno prelevati nel corso dell'esecuzione dei sondaggi dovranno essere analizzati per la determinazione dei seguenti parametri, così come previsto dal DLgs 152/06.

Per il **materiale solido di discarica** sono previste le seguenti analisi:

- % umidità, pH, ORP, densità apparente, analisi granulometrica
- Metalli (As, Pb, Cu, Cd, Cr VI, Cr.tot, Ni, Zn, Se, Sn, Sb, Co, Tl, Be, V, Al, Mn, Hg);
- Cianuri;
- idrocarburi leggeri ($C \leq 12$) e pesanti ($C > 12$);
- Carbonio Tot.;
- TOC;
- PCB Tot;
- idrocarburi aromatici (benzene, etilbenzene, stirene, toluene e xileni);
- sommatoria idrocarburi aromatici;
- idrocarburi policiclici aromatici (IPA);
- sommatoria policiclici aromatici;
- pesticidi organoclorurati;
- Fenoli;
- Diossine e Furani;
- Amianto;
- Test di cessione.

Per il **terreno** sono previste le seguenti analisi:

- pH, ORP, analisi granulometrica, capacità di scambio cationico;
- Metalli (As, Pb, Cu, Cd, Cr.tot, Ni, Zn, Se, Sn, Sb, Co, Tl, Be, V, Al, Mn, Hg);

- Potassio, Calcio, Sodio;
- Carbonio inorganico;
- Carbonio Tot.;
- Fenoli
- IPA;
- Diossine e Furani.

La frequenza dei prelievi in senso verticale potrà essere modificata e integrata sulla base delle osservazioni effettuate in sede di campionamento. Ogni campione prelevato dovrà essere suddiviso in sub-campioni, in funzione del tipo di analisi da eseguire. Ogni sub-campione, riportato in apposito contenitore, dovrà essere sigillato ed etichettato. L'etichetta dovrà contenere:

- il nominativo ed il codice del punto di campionamento;
- la sigla del campione costituita da un codice di tre lettere indicante il tipo di analisi da eseguire;
- la data e l'ora del prelievo.

I campioni dovranno essere opportunamente conservati a bassa temperatura (< 4°C) fino alla consegna ai laboratori di analisi. Per la conservazione durante il trasporto dovranno essere impiegati dei frigoriferi portatili. I campioni prelevati dovranno essere sistemati negli appositi frigoriferi inserendo, tra una bottiglia e l'altra un apposito separatore, in modo da evitare rotture accidentali dei recipienti durante il trasporto. Le fasi di campionamento dovranno essere condotte in maniera tale da assicurare che il campione prelevato sia omogeneo e rappresentativo delle caratteristiche del punto di prelievo evitandone pertanto ogni tipo di alterazione e/o contaminazione. In concomitanza con il prelievo dei campioni si dovrà provvedere a compilare delle schede di campionamento sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati e le informazioni inerenti al sito di rilevamento (codice, nome, località, coordinate geografiche, quota altimetrica, fotografia), la data, l'ora, le condizioni meteo, ed in nota altre informazioni ritenute utili. Le analisi chimiche e microbiologiche dovranno essere eseguite nel rispetto dei metodi di prova e dei limiti di rilevabilità richiesti dalla normativa vigente. Le analisi dei campioni dei terreni, dovranno essere effettuate sulle frazioni granulometriche passanti al vaglio 2 mm ed i risultati analitici, con cui effettuare il confronto con i valori limite definiti dalla normativa vigente, dovranno essere riferiti al solo passante al vaglio 2 mm e non alla totalità dei materiali secchi.

Al termine delle attività di campo e di laboratorio, deve essere redatto un rapporto conclusivo ambientale del sito in cui siano illustrati:

- i caratteri antropici, litologici ed idrogeologici dell'area e del suo immediato intorno;
- lo stato di qualità del sito in termini di presenza e di distribuzione spaziale delle sostanze inquinanti presenti nei diversi comparti ambientali, in confronto ai valori di riferimento e con la valutazione della situazione di rischio per l'ambiente o per la salute umana;
- la definizione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica necessari in relazione allo stato sopra detto;

I risultati delle attività di campo e di laboratorio devono essere espressi sotto forma di tabelle di sintesi e di rappresentazioni cartografiche, tra cui devono essere realizzate come minimo:

- Carta/e di ubicazione delle potenziali fonti di inquinamento
- Carta/e di ubicazione delle indagini svolte e dei punti di campionamento e /o misura, con distinzione tipologica
- Carta/e piezometrica/che con evidenziazione degli assi di flusso e dei punti di misura
- Carta/e di evidenziazione degli inquinanti sia in senso areale che verticale
- Carta/e di ubicazione degli eventuali bersagli di inquinamento

Tutte le analisi devono essere effettuate presso laboratori accreditati ai sensi della vigente normativa in materia.

Tutti gli elaborati prodotti dovranno essere consegnati in numero di 6 copie cartacee. Dovrà anche essere fornito il supporto digitale contenente tutti i files in formato pdf e nel corrispondente formato sorgente.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Le caratteristiche minimali che devono possedere le attività che dovranno essere eseguite, nel rispetto della normativa di riferimento costituita dal D. Lgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, sono riportate nell'elaborato allegato al presente capitolato, denominato: "Specifiche della fornitura".

ART. 4. PROGRAMMA DI LAVORO. TEMPI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

4.1 L'aggiudicatario entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto, dovrà tradurre il piano di lavoro, prodotto in sede di gara ai sensi dell'art. 4 lett. A2 del disciplinare di gara, in un programma di lavoro definitivo che illustrerà in dettaglio il quadro delle attività operative per il corretto svolgimento del servizio. L'Amministrazione appaltante entro i successivi 3 giorni procederà alla formalizzazione di eventuali miglioramenti al predetto programma da recepire nello stesso. Tale programma di lavoro definitivo dovrà essere interamente completato (attuato) entro il termine dei successivi 45 dall'approvazione del programma di lavoro da parte dell'Amministrazione.

4.2 Ove si procedesse in pendenza di stipula, ai sensi dell'art.11, comma 12, del D.lgs n.163/2006, in tale caso il predetto primo termine decorrerà dalla data della relativa comunicazione da parte dell'Amministrazione.

ART.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

5.1 L'importo dell'appalto è quello derivante dal ribasso d'asta formulato dall'impresa aggiudicataria sull'importo posto a base di gara pari ad €. 78.000,00, oltre oneri IVA come per legge. Il costo complessivo del servizio è finanziato a valere sull'intervento P.I.S.U. (POR Calabria FESR 2007/2013 Asse 8 Città) denominato "Bonifica e riqualificazione dell'area ubicata nella zona Stadio a valle ex FF.SS."

ART.6 - STIPULA DEL CONTRATTO

6.1 La stipula del contratto avviene secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 13, del D.Lgs.163/06 e s.m.i. La decorrenza dei termini di cui al precedente art. 3 ha inizio dal giorno successivo alla data della sottoscrizione del contratto. In ogni caso il soggetto partecipante resta impegnato all'eventuale aggiudicazione e stipula del contratto fin dal momento della presentazione dell'offerta.

6.2 Qualora sopraggiunga un evento che renda superflua o dannosa la conclusione del contratto la stazione appaltante, fino a quando il contratto medesimo non è stipulato, può motivatamente revocare il procedimento di aggiudicazione.

ART. 7 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7.1 Il luogo di esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento è il Comune di Reggio Calabria, ed in particolare l'area ubicata nella zona Stadio a valle, ex proprietà del gruppo FF.SS.

ART. 8 - DANNI A PERSONE O COSE

8.1 Il soggetto aggiudicatario assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che possano derivare a terzi nel corso dell'esecuzione del servizio.

8.2 Il soggetto aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso soggetto aggiudicatario quanto dell'Amministrazione o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze attinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

ART. 9- RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI

9.1 Assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche ed assistenziali.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupolosa osservazione delle norme antinfortunistiche in vigore. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, ricadrà sul contraente restandone sollevata l'Amministrazione comunale.

9.2 Obblighi verso i propri dipendenti.

Il soggetto aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il soggetto aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei soggetti occupati nelle prestazioni oggetto del servizio affidato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile alla località.

Inoltre il soggetto aggiudicatario si impegna ad ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Qualora si verificassero violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione comunale può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al soggetto aggiudicatario fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

9.3 Obbligo alla riservatezza.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi o pubblicare in misura anche parziale, dati e informazioni acquisiti o prodotti nell'ambito delle attività previste dal presente capitolato, senza il preventivo assenso scritto dell'Amministrazione Comunale.

Qualora il soggetto aggiudicatario si faccia promotore e/o partecipi a congressi, convegni e seminari, nel corso dei quali intende utilizzare i risultati delle attività sviluppate con riferimento al presente capitolato, sarà tenuto a concordarne preventivamente le forme con l'Amministrazione Comunale.

Il soggetto aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 31 del D.Lgs. 196/2003;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 10 – GARANZIE

10.1 A garanzia dell'adempimento e dell'esatta esecuzione del presente capitolato l'aggiudicatario è tenuto a prestare, prima della sottoscrizione del contratto ed a pena di decadenza dall'aggiudicazione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa con durata pari a quella contrattuale. Tale garanzia dovrà avere un importo pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione dell'appalto e dovrà essere rilasciata da Istituti bancari o assicurativi secondo le forme e le modalità di cui alla Legge 348/82 e s.m.i. e al D.M. 123/04 e s.m.i.. La polizza dovrà comunque essere ritenuta idonea dall'Amministrazione.

10.2 La garanzia dovrà contenere:

- l'espressa esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944 C.C.;
- l'obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell'Amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l'intera durata del contratto;
- la rinuncia al termine semestrale previsto dall'art. 1957 del C.C.;
- la rinuncia, in deroga all'art. 1945 del C.C., alla facoltà per il fideiussore di opporre al Comune ogni e qualsiasi eccezione che spetta al debitore principale;
- la dichiarazione che il ritardo od il mancato pagamento dei supplementi di premio non potrà in alcun modo essere opposto al Comune;
- la dichiarazione che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società costituitasi fideiussore e l'Ente appaltante, il Foro competente è esclusivamente quello di Reggio Calabria.

10.3 La mancata costituzione della garanzia suddetta determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 75, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

10.4 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la fideiussione sarà svincolata a conclusione delle attività d'indagine con la consegna della relazione finale.

10.5 La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento, salvo, comunque, la richiesta del maggior danno da parte del Comune di Reggio Calabria e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio previsto.

ART. 11 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

11.1 Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12.11.2010 n.187, l'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente capitolato, mediante l'accensione di un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto. L'Appaltatore comunicherà le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato. L'appaltatore si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione relativa al suddetto conto corrente dedicato, nonché quelle relative ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

11.2 Per le predette finalità, l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, debitamente compilato e sottoscritto, l'apposito modello allegato al presente capitolato, entro sette giorni dalla data di accensione dei conti correnti dedicati e comunque prima di ogni pagamento che la stazione appaltante dovrà effettuare in esecuzione del presente capitolato.

11.3 L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali contraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla legge.

11.4 Il contratto avente ad oggetto le prestazioni del presente capitolato s'intenderà risolto di diritto nel caso in cui le transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.

11.5 In caso di inadempimento agli obblighi di tracciabilità, la stazione appaltante procederà nei termini prescritti dalla legge.

ART. 12 - MODIFICHE, INTEGRAZIONI, MONITORAGGIO DEL SERVIZIO E VERIFICHE

12.1 L'Amministrazione appaltante si riserva, durante tutto il corso di esecuzione del contratto di indicare al contraente eventuali modifiche ed integrazioni che riterrà opportune ai fini della buona riuscita dell'appalto. Il contraente è obbligato ad uniformarsi immediatamente alle prescrizioni, senza che ciò comporti un onere aggiuntivo, restando tutto compreso nell'importo globale aggiudicato. In nessun caso le suddette modifiche ed integrazioni potranno comportare variazioni dell'importo contrattuale o compromettere gli obiettivi dell'appalto.

12.2 Inoltre, qualora i risultati fossero giudicati non soddisfacenti, l'Aggiudicatario è tenuto a provvedere agli adeguamenti relativi secondo le indicazioni del Committente. Qualora l'Aggiudicatario si rifiuti di provvedere, il Committente potrà valutare l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 16 ed eventualmente anche di provvedere con altra Ditta, imputando i costi all'Aggiudicatario stesso.

12.3 L'affidatario si impegna ad assicurare un puntuale monitoraggio procedurale, fisico e finanziario delle azioni oggetto dell'affidamento ed a fornire all'Amministrazione tutti i dati e le informazioni relative alla valutazione dei risultati delle azioni realizzate.

12.4 L'Amministrazione comunale si riserva, durante tutto il corso d'esecuzione del servizio, di effettuare controlli e verifiche nelle varie fasi, per accertare il regolare svolgimento dell'esecuzione dei termini e modalità del servizio affidato.

ART. 13 - MODALITA' DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO

13.1 Il pagamento del corrispettivo dell'appalto, pari ai servizi erogati relativi alle prestazioni indicate ai precedenti artt. 2 e 5 e meglio articolati dalla ditta aggiudicataria nella propria offerta economica, verrà liquidato a seguito di presentazione di fattura redatta nei modi di legge e vidimata dal responsabile del procedimento e comunque previo accertamento della sussistenza della regolarità contributiva. La fattura dovrà essere emessa a servizio espletato e dopo la presentazione del rapporto conclusivo e dei relativi allegati come indicato nell'art.2 del presente capitolato. La fattura dovrà indicare la modalità di pagamento, nonché le coordinate bancarie, gli estremi del contratto e la dicitura "*Servizio di indagine, campionamento ed analisi finalizzati alla definizione dello stato ambientale del suolo e del*

sottosuolo relativi all'area ubicata nella zona stadio a valle ex proprietà FF.SS - POR Calabria FESR 2007/2013 Asse 8 Città". Il provvedimento di liquidazione sarà emesso entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura ed il pagamento avverrà mediante bonifico presso il conto corrente acceso ai sensi del precedente art. 10.

13.2 Con il prezzo offerto, il soggetto aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

13.3 In caso di raggruppamenti i pagamenti saranno effettuati esclusivamente a favore della capogruppo, restando del tutto estranea l'Amministrazione Comunale ai rapporti intercorrenti tra i soggetti componenti il raggruppamento.

ART. 14 - INADEMPIENZE CONTRATTUALI, PENALITA'

14.1 L'appalto è regolato dalla clausola della garanzia di risultato, per cui l'Impresa si assume completamente l'onere di garantire lo svolgimento dei servizi, nel rispetto della tempistica stabilita nel piano di lavoro concordato con l'Amministrazione, con pieno soddisfacimento dell'Amministrazione appaltante, restando inteso che al venir meno dei risultati, l'Amministrazione applicherà specifiche penalità. In caso di mancato rispetto dei termini di consegna e servizio non corrispondente all'offerta, viene applicata, per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di consegna prevista, una quota pari all'1% dell'importo contrattuale per il servizio di cui trattasi.

14.2 Le inadempienze ed irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo fax, all'Impresa che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto l'Amministrazione appaltante deciderà nel merito applicando, se del caso, le relative penali.

14.3 L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e ad attivare ogni altra azione a difesa dei propri diritti ed interessi.

14.4 Per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali previste dal presente capitolato, l'Amministrazione potrà, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo ovvero avvalersi della cauzione, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. Le penalità saranno notificate all'impresa in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale. Sono fatti salvi, in ogni caso, la facoltà per il Committente di risolvere il contratto stesso ed il risarcimento dei maggiori danni subiti a causa del ritardo.

ART. 15 – SUBAPPALTO

15.1 Non è ammesso il subappalto.

ART. 16 - RECESSO UNILATERALE

16.1 L'Amministrazione ha facoltà di recedere in ogni momento dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compreso la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso di almeno 30 giorni.

16.2 In caso di recesso al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il pagamento dei servizi eseguiti, purché regolarmente effettuati, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del C.C.

16.3 E' fatto divieto al soggetto aggiudicatario di recedere dal contratto con l'Amministrazione comunale.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

17.1 L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che negli altri casi previsti dal presente capitolato, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R..

17.2 L'Amministrazione comunale ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nei seguenti casi:

- gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione comunale;
- arbitrario abbandono o sospensione da parte del soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei servizi oggetto del contratto, non dipendente da cause di forza maggiore;
- cessazione o fallimento del soggetto aggiudicatario;
- il venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara.

17.3 L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dal soggetto aggiudicatario.

17.4 In relazione al rispetto delle tempistiche previste dal presente capitolato o successivamente definite, l'Amministrazione comunale ha comunque facoltà di concedere proroghe, su motivata richiesta del soggetto aggiudicatario.

17.5 Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica al soggetto aggiudicatario secondo le vigenti disposizioni di legge. La risoluzione del contratto, nei casi previsti dal presente articolo, comporta l'incameramento a titolo di penale della cauzione prestata, salvo il risarcimento dei maggiori danni consequenziali.

17.6 In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di affidare a terzi la realizzazione di quanto oggetto dell'appalto. L'affidamento a terzi viene notificato al soggetto aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione degli incarichi affidati e degli importi relativi. Al soggetto aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate da eventuali crediti del soggetto aggiudicatario. Nel caso di minore spesa, nulla compete al soggetto aggiudicatario inadempiente.

17.7 La risoluzione del contratto non esime il soggetto aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione del contratto.

ART. 18 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI E DISPONIBILITÀ MATERIALE DI BASE

18.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, e dell'altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dal Soggetto aggiudicatario o dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente servizio rimarranno di titolarità esclusiva dell'Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione.

18.2 L'Aggiudicatario è tenuto a consegnare tutti i prodotti del servizio nella loro interezza, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico.

ART. 19 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

19.1 Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende accettato dal soggetto aggiudicatario, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

19.2 Ai sensi delle norme vigenti, non sarà ammessa, in nessun caso, la revisione del prezzo e dovrà essere mantenuto il ribasso offerto sino alla conclusione del servizio intendendosi, per essa, la data di liquidazione finale della relativa spesa prevista, fatto salvo quanto stabilito nell'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ART. 20 - ONERI CONTRATTUALI

20.1 Il contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al D.P.R. 642/1972 per quanto riguarda l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche e integrazioni.

20.2 L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione comunale. L'imposta di bollo e di registro e tutti gli altri oneri tributari sono a carico del soggetto aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

ART. 21 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

21.1 Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. n. 196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" l'Amministrazione comunale (stazione appaltante) tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. La conoscenza di tali informazioni è necessaria per gestire contratti, ordini, arrivi e spedizioni, fatture, e per adempiere i connessi obblighi derivanti da leggi e regolamenti civilistici e fiscali.

21.2 Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione appaltante raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie.

21.3 I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione appaltante, che rivestono la qualifica di responsabili o di incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

21.4 L'Amministrazione appaltante potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.

21.5 I dati inseriti nella busta "A" vengono acquisiti dall'Amministrazione appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara ed in particolare delle capacità amministrative e tecnico-economiche dei concorrenti, richieste per l'esecuzione del servizio, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.

ART. 22- LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

22.1 Il contratto stipulato dalle parti è regolato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione o efficacia del contratto in questione, che non si sia potuta definire in via amministrativa, è di competenza del foro di Reggio Calabria, con esclusione della competenza arbitrale.

22.2 I ricorsi sulla legittimità della procedura di affidamento del presente appalto rientrano, ai sensi della normativa vigente, nella giurisdizione esclusiva del T.A.R..

ART. 23 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

23.1 La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato e nel bando di gara.

23.2 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alla Direttiva CE n. 2004/18, al D.Lgs. n.163/2006 s.m.i; al R.D. 18.11.1923 n. 2440; al Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D.23.5.1924 n. 827; al D.Lgs .n. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, nonché a tutte le altre disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Allegati:

- Modello di tracciabilità dei flussi finanziari
- Specifica della fornitura

Il Dirigente

Avv. Francesco Barreca